

Dopo l'ordinanza di rimessione: adempimenti del giudice comune e procedure interne alla Consulta

SOMMARIO: 1. – Premessa; 2. – Gli adempimenti conseguenti all'emanazione dell'ordinanza di rimessione; 3. – La verifica della regolarità dell'ordinanza di rimessione.

1. Premessa.

Gli adempimenti immediatamente successivi all'emanazione dell'ordinanza rimessione della questione di legittimità costituzionale sono di competenza dell'ufficio del giudice *a quo* e hanno carattere formale. Essi sono tuttavia essenziali per la regolare instaurazione del giudizio di costituzionalità, in quanto attengono alla tutela del diritto di difesa dinanzi alla Corte costituzionale e alla integrità del contraddittorio che ne costituisce il presupposto necessario. La regolarità e la puntualità di tali adempimenti, ove risultino non adeguatamente tempestivi, incidono sulla ragionevole durata del giudizio *a quo* che, nel frattempo, rimane sospeso nonché sul tempo di fissazione della questione dinanzi alla Corte, e quindi sulla durata del giudizio di costituzionalità che potrebbe dilatarsi, anche per periodi molto lunghi.

I giudizi di costituzionalità attualmente si contraddistinguono per essere normalmente decisi dalla Corte in tempi di ragionevole durata.¹ Peraltro, dal momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione la durata complessiva del giudizio può essere più o meno lunga. E può gravare su di essa l'esatta esecuzione degli adempimenti amministrativi conseguenti all'emanazione

¹Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto di promovimento al deposito della sentenza generalmente non trascorre più di un anno. Per l'anno 2022, nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi, tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio, è stata di 292 giorni. Cfr. il documento del Servizio Studi della Corte costituzionale, *Dati quantitativi e di analisi*, pubblicato sul sito www.cortecostituzionale.it, predisposto in occasione della Riunione straordinaria del 13 aprile 2023. La media dei giorni trascorsi tra la data di deposito dell'ordinanza rimessione e la data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'anno 2022, è stata invece di 21 giorni.

all'ordinanza di rimessione. La problematica riguarda attualmente, in termini percentuali, il 30 per cento circa degli atti di promovimento del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Il processo costituzionale telematico, introdotto con le nuove Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale², entrate in vigore il 3 dicembre 2021, ha consentito peraltro una riduzione dei tempi di trasmissione rituale dell'ordinanza di rimessione.

2. Adempimenti conseguenti all'emanazione dell'ordinanza di rimessione.

La normativa di riferimento per individuare gli adempimenti a cui è tenuto l'ufficio del giudice *a quo*, una volta emanata l'ordinanza di rimessione, è contenuta nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e nell'art. 1 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Come è noto, l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 prevede che l'autorità giurisdizionale, emessa l'ordinanza, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso. Prima di tale trasmissione devono essere curati, però, essenziali adempimenti e cioè quelli indicati nel quarto comma dell'art. 23, il quale prevede che il giudice ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa e al pubblico ministero, quando il suo intervento sia obbligatorio (e quindi, sempre nel processo penale e nei casi elencati dall'art. 70, primo comma, del codice di procedura civile), nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, se si tratta di legge statale o al Presidente

² Le nuove Norme integrative, approvate con deliberazione della Corte costituzionale del 22 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2021, n. 262, sono entrate in vigore il 3 dicembre 2021 e si applicano ai giudizi incardinati da quella data. Il testo originario delle Norme integrative approvato il 16 marzo 1956 era stato già sostituito interamente con deliberazione del 7 ottobre 2008. La revisione operata con il testo vigente delle Norme integrative verte principalmente sull'introduzione del processo costituzionale telematico e porta anche a compimento la riforma del processo costituzionale approvata con deliberazione dell'8 gennaio 2020 con la quale sono stati disciplinati l'accesso degli intervenienti agli atti processuali (art. 5), l'ammissibilità delle opinioni degli *amici curiae* (art. 6), l'audizione degli esperti che possono essere interpellati dalla Corte (art. 17). Il nuovo testo delle Norme integrative, finalizzato all'adeguamento delle norme all'introduzione del processo costituzionale telematico, struttura anche in modo più organico le novità introdotte nel 2020, modificando la sistemazione, la numerazione e la rubricazione dei relativi articoli. Successive modificazioni, deliberate dalla Corte il 24 maggio 2022, concernono l'approfondimento della questione, tramite specifici quesiti che possono essere formulati dal giudice relatore, d'intesa con il Presidente, e comunicati a cura del cancelliere ai difensori almeno cinque giorni prima della data di udienza (art. 10, comma 3) ed eventuali ulteriori domande in udienza rivolte ai difensori da parte di ciascun giudice, e i tempi di discussione stabiliti dal Presidente (art. 20, commi 3 e 4).

della Giunta regionale, se si tratta di legge regionale.³ L'ordinanza deve essere comunicata, inoltre, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato con la finalità di porre il Parlamento o il Consiglio regionale nella condizione di conoscere che un proprio provvedimento è stato portato a giudizio della Corte e consentire loro, nel caso, di intervenire e modificarlo prima della decisione della Corte.

A norma dell'art. 1 delle Norme integrative, l'ordinanza con cui il giudice, davanti al quale pende la causa, solleva la questione di legittimità costituzionale, è trasmessa, con modalità telematica, alla Corte insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge n. 87 del 1953. Il nuovo testo dell'art. 1 non differisce sostanzialmente dal precedente se non per l'inciso «con modalità telematica».⁴ Dalle norme appena ricordate si evince, quindi, che l'ordinanza di rimessione e gli atti di causa possono essere trasmessi alla Corte soltanto dopo che la cancelleria del giudice rimettente abbia provveduto a notificare e comunicare l'ordinanza a tutti i soggetti indicati nell'art. 23 della legge n. 87. Le prove delle notificazioni e comunicazioni effettuate devono essere trasmesse insieme all'ordinanza di rimessione e agli atti di causa.

Il mancato rispetto della procedura indicata preclude l'ulteriore corso del giudizio costituzionale.

La prescrizione concernente le notificazioni alle parti è volta, ha precisato la Corte, ad assicurare ad esse la conoscenza del giudizio costituzionale e conseguentemente la possibilità di parteciparvi e trova fondamento nell'art. 24 della Costituzione, che ne garantisce il diritto di difesa anche nel giudizio di costituzionalità, ovviamente inteso come possibilità di intervento, non certo come obbligo, ben potendo le parti interessate decidere di non costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte (sentenza n. 258 del 2012, ordinanze n. 377 del 2006, n. 13 del 2006, n. 104 del 1999, n. 202 del 1983).

Si pone a questo punto il problema dell'identificazione dei soggetti ai quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione. Il riferimento nel quarto comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 alle parti in causa *tout court* comporta che non possa distinguersi tra parti costituite o non costituite nel

³ Qualora sia censurata una legge di una delle due Province autonome, di Trento e di Bolzano, l'ordinanza di rimessione va notificata al Presidente della Giunta provinciale.

⁴ Il testo previgente dell'art. 1 delle Norme integrative recitava: «1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimità costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.»

processo principale.⁵ Sono «parti in causa», a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, quindi ha precisato la Corte, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale (sentenza n. 270 del 2010, ordinanze n. 377 del 2006, n. 13 del 2006), anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999).

Per il riconoscimento della qualità di parte del giudizio principale, la Corte ha precisato che deve farsi riferimento al momento in cui il giudice emana l'ordinanza di rimessione, non rilevando quindi la costituzione successiva al deposito o alla lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione (tra le altre, sentenze n. 220 e n. 531 del 1988).

La Corte nelle pronunce relative ai giudizi incidentali nei quali ha riscontrato direttamente la mancata notificazione dell'ordinanza a tutte le «parti in causa»⁶ ha affermato che la norma contenuta nell'art. 23 costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte (ordinanze n. 377 del 2006, n. 13 del 2006).

In un primo tempo, in caso di incompletezza delle notifiche, la Corte si era orientata per la manifesta inammissibilità della questione per violazione di un adempimento essenziale, tale da integrare la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa della parte pretermessa (ordinanze n. 13 del 2006, n. 377 del 2006, n. 395 del 1997, n. 372 del 1995, n. 202 del 1983, n. 104 del 1999). Più recentemente ha cambiato orientamento e con ordinanza n. 47 del 2012⁷, riscontrato un difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione al

⁵ La nozione di parte nel giudizio incidentale di costituzionalità è illustrata ampiamente in G. AMOROSO e G. PARODI, *Il giudizio di costituzionalità*, Milano 2015, 195-203.

⁶ L'art. 2 delle Norme integrative prevede il potere di accertamento del Presidente della Corte, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere, ai sensi del regolamento di cancelleria, della regolarità dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

⁷ La Corte, con la ordinanza n. 47 del 2012, richiama la ordinanza n. 81 del 1964 nella quale aveva già affermato che, una volta rilevata la mancata notificazione dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti in causa, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione alla parte pretermessa. Anche nella sentenza n. 259 del 2006 - con la quale la Corte respinge l'eccezione di inammissibilità della questione proposta dall'Avvocatura generale dello Stato in ragione della circostanza che l'ordinanza di rimessione è stata soltanto comunicata nel dispositivo, e non già notificata, al Presidente del Consiglio dei ministri, non avendo l'Avvocatura dedotto alcun pregiudizio per il suo diritto di difesa (che ha, peraltro, ritualmente esercitato), la Corte afferma che la lamentata irregolarità del procedimento non determinerebbe, in sé, l'inammissibilità della questione ma la restituzione degli atti al giudice a quo perché provveda al compimento dell'atto prescritto dalla legge.

litisconsorte necessario, ha ordinato la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse all'integrazione del contraddittorio⁸. La Corte sottolinea che l'art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, almeno per quanto attiene alle «parti in causa», è diretto a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti a sé, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Tale disposizione pertanto, osserva la Corte, deve essere preferibilmente interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo, in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio.

Quanto alla indispensabilità della notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte contumace, la Corte ha costantemente affermato che la parte non costituita ha un interesse diretto e differenziato alla decisione di costituzionalità. Si consideri la posizione di una parte convenuta che preferisca rimanere contumace in considerazione della ipotizzata manifesta infondatezza della pretesa esercitata dall'attore sulla base di una puntuale norma di legge da cui emergerebbe la sua inconsistenza. Se il giudice solleva questione proprio su quella norma è evidente che il contumace ha un interesse specifico a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte, anche se era rimasto invece contumace nel giudizio principale⁹. È quello che si è verificato a seguito della ordinanza n. 47 del 2012: la parte contumace nel giudizio *a quo* ha invece ritenuto opportuno costituirsi innanzi alla Corte, come si evince dalla successiva sentenza n. 258 del 2012.

La Corte ammette la sanatoria della notifica irregolare quando la parte si costituisce (sentenza n.194 del 1993), anche quando si costituisce per eccepire la nullità della notifica stessa (sentenza n. 259 del 2006).¹⁰

⁸ La questione sottoposta all'esame della Corte concerneva la disciplina del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento ed era stata sollevata dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS. La Corte, rilevando che il ricorso in opposizione era diretto non solo all'INPS ed alla s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, ma anche alla s.p.a. Equitalia Polis, quale concessionario del servizio riscossioni per la Provincia di Venezia, alla quale il ricorso risultava ritualmente notificato dall'ufficiale giudiziario, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché provvedesse alla notificazione dell'ordinanza di rimessione alla s.p.a. Equitalia Polis.

⁹ Tale osservazione è tratta da G. AMOROSO e G. PARODI, *Il giudizio costituzionale*, op. cit. 201.

¹⁰ Cfr. A. CERRI, *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019, 148.

La notifica dell'ordinanza di rimessione segue le regole del processo originario ed è pertanto disciplinata dalle norme in questo applicabile (sentenza n. 94 del 2009).

Effettuate le notificazioni e le comunicazioni prescritte, la cancelleria del giudice *a quo* deve trasmettere l'ordinanza e il fascicolo processuale alla cancelleria della Corte costituzionale, con le prove delle avvenute notificazioni e comunicazioni. La trasmissione deve essere immediata, prescrive l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. Mediamente trascorre qualche mese e comunque meno di un anno dalla emissione dell'ordinanza di rimessione al deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale. Tuttavia non sono rari i casi in cui la trasmissione rituale sia avvenuta con notevole ritardo. Negli anni recenti si registra un numero più contenuto di tali casi ma va considerata la minore quantità di atti di promovimento pervenuti per il giudizio incidentale.

Qualche esempio riferito alle pronunce della Corte degli ultimi anni:

Con ordinanza n. 37 del 2023 la Corte decide una questione sollevata con ordinanza pervenuta il 12 maggio 2022, emessa due anni e mezzo prima, il 9 settembre 2019; l'ordinanza n. 87 del 2023 ha ad oggetto una questione sollevata con ordinanza del 4 marzo 2020, pervenuta il 28 giugno 2022; con sentenza n. 266 del 2022 la Corte decide una questione sollevata con ordinanza del 6 giugno 2014, depositata presso la cancelleria del giudice *a quo* il 7 gennaio 2015, pervenuta alla cancelleria della Corte sei anni dopo, il 15 novembre 2021; con riferimento alla questione decisa con sentenza n. 96 del 2022, si registrano quattro anni trascorsi dal deposito presso la cancelleria del giudice rimettente, il 28 novembre 2018, alla trasmissione rituale alla cancelleria della Corte, il 20 agosto 2021. Più volte è la Corte stessa a dare atto del ritardo: con sentenza n. 26 del 2020 la Corte registra che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata il 6 febbraio del 2008 ma, stante l'omessa sua notifica, solo nel maggio 2019, a seguito di istanza di parte, è stata trasmessa da altro Tribunale ordinario, al quale nel frattempo è stato accorpato il Tribunale originariamente adito, undici anni di ritardo. Con ordinanza n. 203 del 2020 la Corte decide una questione sollevata con ordinanza depositata presso la cancelleria del giudice rimettente il 27 novembre 2014, ma pervenuta alla cancelleria della Corte il 28 gennaio 2020, sei anni dopo; con sentenza n. 238 del 2020 si registrano quattro anni trascorsi dall'emissione dell'ordinanza, il 23 maggio 2016 alla trasmissione rituale, il 22 gennaio 2020. L'ordinanza n. 73 del 2019 ha ad oggetto una questione sollevata con ordinanza emessa il 13 giugno 2011 e trasmessa ritualmente sette anni dopo, il 5 aprile 2018. Con ordinanza n. 92 del 2019 la Corte decide una questione rimessa il 16 gennaio 2013, trasmessa ritualmente con cinque anni di ritardo, il 4 ottobre 2018. La ordinanza n. 182 del 2019 registra un ritardo di cinque anni: la questione sollevata il 4 dicembre 2014 è stata depositata presso la Corte il 24 gennaio 2019. Con l'ordinanza n. 34 del 2017 la Corte decide una questione sollevata quattro anni prima, l'8 aprile 2013, ma trasmessa ritualmente nel 2016. Le ordinanze n. 226 e n. 55 del 2016 registrano rispettivamente un ritardo di nove e di sei anni; con riguardo alle questioni decise con ordinanza n. 81 del 2016 e con sentenza n. 97 del 2016 sono trascorsi

rispettivamente sei e sette anni dal deposito dell'ordinanza presso la cancelleria del giudice *a quo* alla trasmissione rituale alla Corte. Le questioni decise con ordinanze n. 12 del 2015 e n. 21 del 2015 sono relative ad ordinanze di rimessione emesse nel 2004 ma trasmesse ritualmente soltanto nel 2014, dieci anni di ritardo. Negli anni più lontani ci sono stati casi di ritardo della trasmissione rituale dell'ordinanza ancora più vistosi: venti anni per le questioni decise con le ordinanze n. 402 del 2005 e n. 202 del 2001, dodici anni per la ordinanza n. 196 del 1997, undici anni per la questione oggetto dell'ordinanza n. 59 del 2008.¹¹

Nella maggior parte dei casi tali ritardi possono essere collegati alle mancanze negli adempimenti prescritti successivi all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, riscontrate a seguito del controllo operato in Corte.

3. La verifica della regolarità dell'ordinanza di rimessione.

La normativa di riferimento è contenuta nelle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la legge n. 87 del 1953 non contiene prescrizioni specifiche al riguardo, prevedendo l'art. 25 unicamente che il Presidente, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza, ne dispone la pubblicazione, ciò al fine di rendere noto a tutti che su una determinata norma di legge sussiste un dubbio di conformità di essa alla Costituzione.^{12 13}

L'art. 2 delle Norme integrative, rubricato *Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza*, prevede specificamente al comma 1, che il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino ufficiale delle Regioni.¹⁴ L'attività di verifica svolta dal cancelliere era

¹¹ Per un commento sui tempi della trasmissione rituale delle ordinanze di rimessione cfr. R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, a cura di Id.: edizione 1996-1998, Torino 1999, 106-109; edizione 1999-2001, Torino 2002, 78; edizione 2002-2004, Torino 2005, 88; edizione 2005-2007, Torino 2008, 91-92; edizione 2008-2011, Torino 2011, 89; edizione 2011-2013, Torino 2014, 25-26; edizione 2014-2016, 107-108.

¹² Con sentenza n. 28 del 1957 la Corte afferma che «non può non osservare che la proposizione di una questione di legittimità costituzionale è un provvedimento di notevole gravità, anche perché la pubblicazione di esso sulla Gazzetta Ufficiale determina una situazione di incertezza del diritto, che si riflette su tutta una serie di rapporti e di controversie».

¹³ Inoltre, nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale ha luogo la costituzione delle parti in giudizio (cfr. art. 3 delle Norme integrative).

¹⁴ L'art. 2 delle Norme integrative richiama il regolamento di cancelleria della Corte che, all'art. 8, affida al cancelliere il compito di ricevere gli atti introduttivi dei giudizi e di riferire al Presidente sulla regolarità formale degli atti introduttivi e delle relative notificazioni.

già prevista espressamente nel testo dell'art. 2 delle Norme integrative nel testo del 2008 ma non in quello originario del 1956, secondo cui il Presidente, accertata la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, disponeva la pubblicazione dell'ordinanza. Traendo spunto da tale formulazione, parte della dottrina¹⁵ ha ritenuto che l'accertamento svolto dal Presidente potesse essere configurato come esercizio di un'attività giurisdizionale del solo Presidente. La dottrina prevalente¹⁶ ha sempre configurato l'attività in questione quale espressione del potere organizzatorio spettante al Presidente.

Il comma 2 dell'art. 2 delle Norme integrative prevede che le ordinanze di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale delle Regioni interessate.

Anteriormente all'introduzione del processo costituzionale telematico, l'ordinanza di rimessione trasmessa dalla cancelleria del giudice *a quo* veniva protocollata e registrata dal cancelliere della Corte in un registro preliminare, informatizzato dal 2005. Nel registro preliminare venivano annotati: l'autorità giurisdizionale, la data di emissione e quella del deposito dell'ordinanza presso la cancelleria del giudice *a quo*, le norme censurate e i parametri evocati. A tale attività seguiva il controllo della regolarità delle notificazioni a tutte le parti in causa nonché delle comunicazioni prescritte. In caso di esito positivo della verifica, l'ordinanza veniva iscritta nel registro generale ordinanze e all'atto veniva attribuito un numero in ordine cronologico. Nel caso di riscontro di una incompletezza negli adempimenti prescritti, il cancelliere della Corte restituiva il fascicolo alla cancelleria del giudice rimettente, con una nota nella quale si invitava alla regolarizzazione, specificando il difetto riscontrato.

La restituzione degli atti al giudice rimettente non è disciplinata specificamente ma trova la sua fonte nell'art. 2 delle Norme integrative: con l'ordinanza n. 47 del 2012, la Corte, nell'ordinare la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse a notificare l'ordinanza originaria al litisconsorte pretermesso, afferma che l'art. 2, comma 1, delle Norme integrative, nello stabilire che il Presidente della Corte accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni dispone che

¹⁵ Cfr. A. PAJNO, *L'ordinanza di rimessione*, Intervento, in *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, a cura di G. FAMGLIETTI, E. MALFATTI, P.P. SABATELLI, Torino, 2002, 370-371.

¹⁶ Cfr. V. ONIDA, *L'ordinanza di rimessione*, Intervento, in *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, op. cit. 373-374.

l'ordinanza stessa sia pubblicata, gli attribuisce il potere-dovere di verificare la regolarità delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione e, pertanto, implicitamente consente, in caso di rilevata mancata notificazione ad una delle «parti in causa», di non procedere alla pubblicazione ufficiale dell'ordinanza e di fare restituire il fascicolo d'ufficio al giudice rimettente affinché la sua cancelleria provveda alla notificazione ed alla successiva nuova trasmissione degli atti alla Corte.

Nel caso di restituzione del fascicolo, la nuova trasmissione, effettuato l'adempimento mancante, avveniva mediamente in tre-sei mesi. In alcuni casi la restituzione si è dovuta ripetere più volte. In altri casi è avvenuto che l'ordinanza, insieme agli atti, sia stata trasmessa nuovamente a distanza di anni. Dalla consultazione del registro preliminare tenuto dalla cancelleria della Corte, i cui dati complessivi, relativi agli anni 2009-2021, sono riportati nella tabella che segue, risulta consistente il numero delle ordinanze e dei relativi fascicoli che negli anni di riferimento sono stati restituiti al giudice rimettente a seguito del riscontro del mancato rispetto degli adempimenti prescritti.¹⁷ ¹⁸I motivi prevalenti che hanno determinato le restituzioni concernono difetti di notificazione e mancanze delle prove delle notificazioni effettuate.

¹⁷ La cancelleria della Corte, prima dell'avvio del processo costituzionale telematico, riscontrata l'incompletezza degli adempimenti formali prescritti, aveva instaurato, negli anni più recenti, la prassi di prendere contatti diretti con la cancelleria del giudice, anziché procedere alla restituzione del fascicolo, così consentendo una più rapida regolarizzazione dell'ordinanza di rimessione.

¹⁸ Due casi di ripubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione a seguito del riscontro, durante l'istruzione della causa, di mancanze relative agli adempimenti formali prescritti: 1) con riferimento al giudizio deciso con sentenza n. 181 del 2021 è stata rilevata la mancanza della notificazione e comunicazione rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale (era stata sottoposta all'esame della Corte una norma regionale. Rinviata a nuovo ruolo la trattazione del giudizio, la cancelleria del giudice a quo ha potuto provvedere agli adempimenti mancanti. L'ordinanza è stata poi nuovamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale; 2) con riferimento al giudizio deciso con sentenza n. 235 del 2021, successivamente alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, sono stata rilevate le mancate notificazioni e comunicazioni al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Camere. Nell'ordinanza di rimessione il giudice rimettente aveva disposto che la sua cancelleria provvedesse alla notificazione e alla comunicazione dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale e non anche al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere (erano state censurate norme statali e norme regionali). Con separata ordinanza, il giudice rimettente ha quindi disposto le notificazioni e le comunicazioni mancanti. L'ordinanza di rimessione è stata pubblicata nuovamente nella Gazzetta Ufficiale.

REGISTRO PRELIMINARE ORDINANZE DI RIMESSIONE

Motivi delle restituzioni	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totale
Correzione errore materiale ordinanza di rimessione												1	2	3
Difetto di comunicazione	10	3	3	2	1	1	4		1	1	2	4		32
Difetto di comunicazione e notificazione e copia dattiloscritta dell'ordinanza			1											1
Difetto di comunicazione e notificazione e mancanza del fascicolo originale	1		1					2						4
Difetto di comunicazione e/o notificazione	20	30	28	3	1	1	4	4	10	14	11	10	2	138
Difetto di notificazione	56	43	26	62	59	66	51	41	44	12	11	18	16	505
Mancanza del fascicolo in originale		1	2	1	2	1	4	4	4	6	1		1	27
Mancanza del fascicolo in originale e mancanza di tutte le prove	7	4	12	2	3	1	8	6					2	45
Mancanza dell'avviso di ricevimento raccomandata	15	9	14	14	5	4	4	3	1	1				70
Mancanza di copia dattiloscritta dell'ordinanza	2	3	1	1	1	1	3	1	1					14
Mancanza di notifica al P.C.M. (sede istituzionale)														
Mancanza di notifica testo integrale ord. parte contumace	1		4	8	3	8	2	7	2	3	2	1	3	44
Mancanza di tutte le prove	22	17	23	26	20	23	14	9	7	12	17	11	11	212
Mancanza di tutte le prove ivi compresa la notifica alle parti contumaci)	1	2					1	2	2	2	1		1	12
Mancanza di tutte le prove + intero fascicolo										1		1		2
Totale complessivo	135	112	115	119	95	106	96	79	72	52	45	46	38	1110

Con l'avvio del processo costituzionale telematico il registro preliminare è stato dismesso. L'ordinanza di rimessione, gli atti processuali, la prova delle notificazioni e comunicazioni devono essere trasmesse telematicamente.¹⁹ In caso di esito positivo della verifica, il cancelliere iscrive immediatamente l'ordinanza nel registro informatico generale. Qualora il cancelliere riscontri invece una irregolarità negli adempimenti formali prescritti, segnala la stessa, tramite la piattaforma *e-Cost*, alla cancelleria del giudice *a quo*, con invito a provvedere. L'ordinanza e i relativi atti risultano nel frattempo in corso di verifica. In media sono sufficienti una o due settimane perché il cancelliere del giudice *a quo* provveda ad effettuare gli adempimenti mancanti. Il processo costituzionale telematico e l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) hanno determinato una apprezzabile riduzione dei tempi di regolarizzazione. Nel 2022 sono state registrate nel registro informatico 160 ordinanze di rimessione, per 44 di esse la cancelleria della Corte ha rilevato che gli adempimenti formali prescritti dall'art. 23 della legge n. 87 non erano stati eseguiti correttamente. Le irregolarità rilevate hanno riguardato nella maggior parte dei casi la mancata allegazione della prova dell'avvenuta notificazione alle parti, la mancata notificazione alla parte contumace nel giudizio *a quo*, la mancata comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, la notificazione del solo dispositivo dell'ordinanza. Con riguardo all'anno in corso, nel quale sono state registrate, al 22 maggio, 77 ordinanze, per 22 di esse la cancelleria della Corte ha sospeso l'iscrizione nel registro informatico generale, in attesa della regolarizzazione da parte dell'ufficio del giudice *a quo*. Il cancelliere della Corte ha rilevato la mancata notificazione dell'ordinanza alle parti, in alcuni casi alla parte contumace, in altri casi la mancata trasmissione del fascicolo processuale o la notificazione del solo dispositivo, anziché dell'intero testo dell'ordinanza. Una ipotesi di irregolarità che preclude la registrazione dell'ordinanza di rimessione è correlata alla modalità di trasmissione dell'ordinanza. Ai sensi del testo vigente dell'art. 1 delle Norme integrative l'ordinanza, insieme agli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni, deve essere trasmessa telematicamente. Tuttavia sono pervenute ordinanze trasmesse tramite posta ordinaria oppure mediante posta elettronica certificata (PEC). La cancelleria della Corte, che ha istituito un apposito registro nel quale annota i dati principali dell'ordinanza di

¹⁹ Le regole tecniche sono previste nell'allegato A) del decreto del Presidente della Corte del 28 ottobre 2021, pubblicato, insieme alle nuove Norme integrative nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2021, n. 262. L'art. 39 delle nuove Norme integrative rinvia, per la disciplina della modalità telematica, al decreto del Presidente della Corte.

rimessione non depositate con modalità telematica, provvede alla restituzione, invitando la cancelleria del giudice *a quo* a trasmettere con modalità telematica l'ordinanza e gli atti correlati prescritti. Nell'anno in corso, al 22 maggio, sono stati registrati 21 fascicoli processuali cartacei o trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC). Di questi più della metà sono stati poi nuovamente trasmessi con modalità telematica. Mediamente trascorrono uno o due mesi dalla emanazione dell'ordinanza di rimessione alla iscrizione nel registro informatico generale. I casi di ritardo più apprezzabile concernono le restituzioni del fascicolo cartaceo effettuate anteriormente all'avvio del processo costituzionale telematico.